



IL TRIBUNALE DI TERNI

UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Alessandro Nastri Presidente rel.
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/03/2024 dal giudice relatore, delegato all'audizione delle parti ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 41, co. 6, CCII;
rilevato che in data 23/03/2024 – con deposito “regolarizzato” in data 26/03/2024 – il debitore [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), titolare dell'omonima impresa agricola individuale con sede legale in [REDACTED] (P.I. [REDACTED]), ha presentato in via incidentale domanda “prenotativa” per l'ammissione alla procedura di concordato minore, chiedendo la concessione di *“un termine congruo per la presentazione della proposta definitiva”*; considerato che, in base al combinato disposto degli artt. 270, co. 1, e 271, co. 1, CCII, la presentazione da parte del debitore di una domanda “in bianco” di accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV impedisce (temporaneamente, fino all'eventuale realizzarsi delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 271 CCII) l'apertura della procedura di liquidazione controllata su istanza di uno o più creditori, imponendo al Tribunale – salvi i casi di abuso, anche in virtù del principio generale di cui all'art. 7, co. 2, CCII – di concedere al debitore un termine per l'integrazione della domanda (v. Trib. Arezzo 1 dicembre 2023 e Trib. Milano 5 ottobre 2022); precisato che, ad avviso di questo Collegio, non osta alla concessione del predetto termine il fatto che la domanda prenotativa di concordato minore sia stata presentata dopo la prima udienza del procedimento unitario instaurato dai creditori per l'apertura della liquidazione controllata, non essendo applicabile al caso in esame il termine decadenziale stabilito dal primo periodo del comma 10 dell'art. 40 CCII, poiché tale disposizione: a) fa espresso riferimento esclusivamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza *“nel caso di pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore”*, e non appare suscettibile di applicazione analogica nella misura in cui costituisce un'eccezionale deroga al generale principio fissato dall'art. 7, co. 2, CCII per la trattazione prioritaria delle domande dirette a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata; b) non può ritenersi applicabile in virtù del richiamo ad opera dell'art. 270, co. 5, CCII (in base al quale *“per i casi non regolati dal*

presente capo di applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”), non potendo ravvisarsi una sua compatibilità con la specifica disposizione di cui all’art. 271, co. 1, CCII (che sancisce – senza limiti temporali o termini decadenziali – il diritto del debitore alla concessione del termine per il solo fatto che sia stata precedentemente presentata dai creditori una domanda di liquidazione controllata non ancora definita con pronuncia di accoglimento: v. anche la Relazione Illustrativa del Codice della Crisi, in cui si evidenzia, per l’appunto, che la norma “introduce una variante semplificatoria alla disciplina del processo unitario per il caso di concorso di procedure prevedendo che il tribunale, in presenza di domanda di liquidazione proposta dai creditori o dal pubblico ministero, se il debitore chiede l’accesso ad una procedura alternativa di regolazione della crisi a lui riservata, conceda un termine per integrare la domanda”, prevedendo “in ossequio al principio secondo il quale la liquidazione può essere disposta solo quando non sono proposte o non sono percorribili soluzioni concorsuali alternative, che durante il termine concesso non possa essere aperta la liquidazione controllata e che, nel caso in cui venga aperta una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, la domanda di liquidazione debba essere dichiarata improcedibile”) e soprattutto con la previsione di cui all’art. 270, co. 1, CCII in base alla quale una delle condizioni imprescindibili per l’apertura della liquidazione controllata è costituita dalla “assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV”, assenza che, evidentemente, deve sussistere proprio nel momento in cui viene dichiarata con sentenza l’apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che, per quel che concerne la quantificazione del termine, nel caso di specie appare congrua – a prescindere dalla (discussa) questione inerente all’applicabilità a tal fine, in via diretta o analogica, della disposizione di cui all’art. 44, co. 1, lett. a) in materia di concordato preventivo con riserva, e anche in considerazione del fatto che la domanda è stata proposta dopo la prima udienza del procedimento unitario – la concessione di un termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda “prenotativa” (trattandosi dell’effetto proprio della domanda stessa, della quale la concessione del termine rappresenta il *petitum* immediato, e permanendo anche nel vigore della nuova normativa la *ratio* sottesa alla soluzione espressa, in tal senso, da Cass. 29740/2018 con riferimento alla concessione del termine per la presentazione della proposta e del piano di concordato preventivo);

considerato che appare opportuna la fissazione di una nuova udienza dinanzi al giudice relatore (delegato all’audizione delle parti ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 41, co. 6, CCII) in data successiva alla scadenza del suddetto termine, al fine di garantire il pieno contraddittorio tra le parti in merito all’ammissibilità (o meno) della domanda “piena” di accesso al concordato minore eventualmente presentata dal debitore entro tale scadenza, con tutto ciò che ne consegue con riguardo alla procedibilità (o meno) delle domande di apertura della liquidazione controllata presentate dai creditori;

visti gli artt. 41, 270 e 271 CCII,

CONCEDE

al debitore il termine di quaranta giorni (con decorrenza come da motivazione, e scadenza, quindi, in data 06/05/2024) per l’integrazione della domanda “in bianco” di accesso al concordato minore,

mediante deposito della proposta ex art. 74 CCII con l'allegazione di tutta la documentazione di cui agli artt. 75 e 76 CCII;

FISSA

la prossima udienza dinanzi al Giudice relatore in data 13/05/2024, ore 9:30.

Si comunichi alle parti costituite.

Così deciso nella camera di consiglio del 05/04/2024.

Il Presidente

(dott. Alessandro Nastri)